

COMUNE DI CAIOLO

Provincia di Sondrio

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: Gestione associata delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 14, L. 122/2010 e s.m.i. integrato dall'art. 19 della L. n. 135/2012, con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio. Approvazione convenzioni – Provvedimenti conseguenti.

L'anno 2014 addì **DICIOTTO** del mese di **DICEMBRE** – alle ore **19.30** – nella sede comunale Previo recapito degli inviti, avvenuto nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria urgente di prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti in aula:

Cognome e nome	Pr.	Ass.
PIRANA GIUSEPPE	X	
PARUSCIO ALDO	X	
BRUSEGHINI MONICA	X	
MOVIGLIATTI MASSIMO	X	
BERNARDARA ELEONORA	X	
FARINA PRIMAVERA	X	
CARNINI YURI ANGELO	X	
BRANCHINI GIANMARIO	X	
BERNARDARA VANESSA	X	
BIANCHINI PIETRO	X	
MOSTACHETTI ARNALDO	X	

Assiste il segretario Comunale **Pansoni Dr.ssa Annalisa**

Il Sig. Pirana Giuseppe nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la trattazione dell'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE



PREMESSO che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti se appartenenti a comunità montane devono esercitare in forma associata, mediante unione o convenzione, le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27 e ss., del D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, come novellato dal D.L.n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012;

EVIDENZIATO che l'art. 19 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (rubricato "Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali"), nel novellare le disposizioni da ultimo citate, ha stabilito:

- un nuovo e più accurato elenco delle funzioni fondamentali dei Comuni, contenuto nel novellato comma 27 dell'art. 14, in luogo del precedente rinvio dinamico all'art. 21, comma 3, della L. n. 42/2009, nota come legge sul federalismo fiscale;
- che l'esercizio in forma associata delle predette funzioni fondamentali può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ma esse devono avere una durata almeno triennale;
- che ove al termine del triennio non sia comprovato da parte dei Comuni aderenti, il conseguimento degli obiettivi richiesti dal decreto ministeriale, i Comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali esclusivamente mediante Unione dei Comuni.
- che l'attuazione del predetto obbligo venga assicurata entro il 1° gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle "funzioni fondamentali" ed entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali; termini, questi ultimi, diversamente graduati dalla Legge n. 147/2013, che ha previsto uno step intermedio al 30.06.2014 per quanto riguarda l'attivazione di ulteriori tre funzioni fondamentali, disponendo che il completamento della gestione associata di tutte le funzioni debba avvenire entro il 31.12.2014.

Ricordato che la Legge regionale n. 22/2011, all'art. 8 prevede:

- che l'insieme dei comuni tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa dell'unione o della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 3000 abitanti, in caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;
- che la popolazione complessiva residente nei territori dei Comuni tenuti all'obbligo è calcolata alla data del 31.12.2009;
- che in caso di documentata impossibilità nel conseguimento dei limiti demografici Giunta Regionale può consentire deroghe, su richiesta motivata dei Comuni interessati;

Richiamate le proprie deliberazioni consiliari n. 34 del 26.11.2014, esecutiva, n. 37 assunta in data odierna, immediatamente eseguibile, con le quali il Comune di Caiolo ha esercitato rispettivamente il recesso unilaterale dal Servizio tecnico unico trasferito all'Unione delle Orobie nonché il recesso unilaterale dall'Unione delle Orobie;

CONSIDERATO che l'art. 11, della Legge 31 gennaio del 1994 n. 97, dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi" e che l'art. 9 della Legge regionale 27 giugno del 2008, n. 19, dispone che "la Comunità Montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni";

DATO ATTO che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha proposto ai Comuni del proprio mandamento la gestione in forma associata mediante convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, le funzioni di cui all'articolo 14, comma 27, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;

VISTI ED ESAMINATI gli schemi di convenzione proposti dall'Assemblea della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alle seguenti funzioni fondamentali che si intendono delegare alla C.M. di Sondrio:

- lett. a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- lett. b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale;
- lett. c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- lett. d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- lett. e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- lett. f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- lett. h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Provincie, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e tecnica/contabile rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali nonché dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b della Legge n. 213/2012;

PRESO ATTO altresì del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, 1° comma, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., così come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012;

Con voti 11 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari, essendo 11 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli allegati schemi di convenzione predisposti dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, come previste nel nuovo comma 27 dell'art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., testo integrato dall'art. 19 della L. n. 135/2012;
2. Di dare atto pertanto che le sottoelencate funzioni fondamentali verranno gestite da questo Comune in forma associata mediante convenzioni con la Comunità Montana di Sondrio con decorrenza dalla data di sottoscrizione delle stesse e per la durata di tre anni:
 - lett. a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - lett. b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico locale;

- lett. c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- lett. d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- lett. e) Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- lett. f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- lett. h) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Provincie, organizzazione e gestione dei servizi scolastici.


3. Di prendere atto, altresì, che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno dell'11.09.2013, alla scadenza del predetto periodo triennale dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Interno un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza della gestione nonché di aver conseguito elementi di efficienza misurabili in termini di risparmio di spesa desunti dalla contabilità finanziaria e dimostranti un risparmio complessivo di spesa corrente degli enti convenzionati di almeno il 5% rispetto alle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente alla gestione associata mediante convenzione;
4. Dare atto che l'impegno economico derivante dalle convenzioni sopraelencate verrà assunto da questo Comune entro i limiti imposti dalla normativa statale in materia di riduzione delle spese degli Enti Locali;
5. Di dare mandato al Sindaco la sottoscrizione delle convenzioni di cui alle lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) – h)

Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000, si procede a votazione, che produce il seguente risultato:

voti 11 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, essendo 11 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.



Il revisore del comune di Caiolo (30)

Parere ai sensi dell'art. 239 comma 1 legge 267/2000

Il sottoscritto revisore del Comune di Caiolo

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'adesione alla convenzione della Comunità Montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali .

Considerato che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti ovvero 3000 se appartenenti a comunità montane devono esercitare in forma associata mediante unione o convenzione le funzioni di cui all'art. 14 comma 27 e seguenti del d.l. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 come novellato dal d.l. n.95/2012 convertito con legge 135/2012.

Dato atto che la Comunità montana Valtellina di Sondrio ha predisposto ai comuni del proprio mandamento la gestione in forma associata mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 le funzioni di cui all'articolo 14 comma 27 del d.l. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e s.m.i..

Visti ed esaminati gli schemi di convenzione proposti dall'assemblea della comunità montana di Valtellina di Sondrio


Esprime parere favorevole


alla delibera di approvazione degli schemi di convenzione predisposti dalla comunità montana Valtellina di Sondrio per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali come previsto all'art. 14 comma 27 e seguenti del d.l. n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010 come novellato dal d.l. n.95/2012 convertito con legge 135/2012

Sondrio, 17 dicembre 2014

Il Revisore

Roberto Tassi






Avente per oggetto: “Gestione associata delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’art. 14, L. 122/2010 e s.m.i. integrato dall’art. 19 della L. n. 135/2012, con la C.M. Valtellina di Sondrio. Approvazione convenzioni - Provvedimenti conseguenti”

Il sottoscritto Paruscio Aldo – responsabile del servizio economico finanziario del Comune di Caiolo (SO) - esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. . 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000.


Caiolo, li 16.12.2014



Il Resp. del Servizio Economico Finanziario
Assessore Aldo Paruscio

La sottoscritta Cinzia Vettovali – Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Caiolo (SO) - esprime parere favorevole sulla presente deliberazione ai sensi dell’art. . 49, c. 1 del D. Lgs.vo 267/2000.


Caiolo, li 16.12.2014



Il Resp. del Servizio Affari Generali
Cinzia Vettovali

Letto , confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Giuseppe Pirana



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune in data 19 DIC, 2014 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs.vo 267/2000.

Caiolo, li 19 DIC, 2014

IL MESSO COMUNALE
Cinzia Vettovatti



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Caiolo, li 19 DIC, 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annalisa Pansoni

